



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Aurora La Face,

dà atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento iscritto al n. 2379 /2020 R.G., viene celebrata secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 comma 4 d.l. 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020, in esito alle note scritte depositate dalle parti;

ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati – soggetti utilmente collocati in graduatoria in posizione superiore al ricorrente nella procedura oggetto di causa;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

p.q.m.

rinvia all'udienza del 10.5.2022, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina del ricorso e degli atti successivi, compreso il presente verbale, entro il termine di 30 giorni prima.

Visti l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge 77/2020, e l'art. 16 d.l. 228/2021;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare);

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente



provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 11/01/2022

Il Giudice

dott.ssa Aurora La Face

